

prov. 850/2023

Sent. n. 54/2023 pubbl. il 27/11/2023

Rep. n. 86/2023 del 27/11/2023

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

n. 27/2023



## TRIBUNALE DI PESARO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti PRESIDENTE

dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE

dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.

27 NOV. 2023

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 69 2023 Rg. avviato su domanda di  
MICHELE ALFANO

**RICORRENTE**

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

MICHELE ALFANO ha presentato ricorso con cui richiedeva l'apertura a proprio carico del  
procedimento di liquidazione controllata;

Ciò posto, rilevato che:

(-) il ricorrente risiede a Cartoceto e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la  
competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo  
centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti  
localizzazioni;

(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod.  
crisi in quanto:

- la parte ricorrente – pur essendo ancora un imprenditore individuale - non è  
assoggettabile liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad



altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza presentando parametri dimensionali inferiori a quelli richiesti per l'ammissione alle procedure maggiori (vd. per effetto, in particolare, della contrazione dei debiti erariali in seguito allo stralcio delle cartelle)

- il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (circa 490 mila euro) ed il patrimonio liquidabile per circa 190 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;

(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;

(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;

(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio – non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;

p.q.m.

Il Tribunale

(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di Michele Alfano nato a Garnagnate Milanese (MI) e residente in Cartoceto, via Flaminia n. 327;

(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;

(-) nomina quale liquidatore l'avv. Filippo Guido, già OCC;

(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 CCI;

(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;

(-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;



(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;

(-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) CCI allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;

Pesaro, il 30.10.2023

Il Giudice est.

Dott. Lorenzo Pini

Il Presidente

Dott. Davide Storti

